

**CONVENZIONE**

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (diseguito denominato INAIL), codice fiscale e partita IVA 01165400589, con sede e domicilio fiscale in Piazzale Pastore 6 Roma, rappresentato dalla dott.ssa Daniela Petrucci nella qualità di Direttore Regionale

E

La Regione Sicilia, codice fiscale 80012000826 e partita IVA 02711070827 con sede e domicilio fiscale in Piazza Ottavio Ziino 24, Palermo, rappresentata dalla dott.ssa Lucia Borsellino nella qualità di Assessore alla Salute

PER

**L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE****PREMESSO CHE**

l'art. 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, in base al quale l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo Accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

l'art. 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);

l'articolo 2, comma 2, dell' Accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.";

in data 17 Settembre 2013 l'INAIL e la Regione Sicilia hanno stipulato un protocollo di intesa in attuazione del predetto Accordo quadro;



Tutto ciò premesso

le parti stipulano la presente convenzione con la finalità di garantire, attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;

#### ART. 1

##### Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ART. 2

##### Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

#### Art.3

##### Individuazione delle strutture

1. L'INAIL individua, nell'ambito dell'elenco delle strutture istituzionalmente accreditate fornito dalla Regione ed allegato (ALL.1) alla presente convenzione, le strutture con le quali potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.
2. In fase di prima attuazione, le strutture individuate sono quelle di cui all'elenco allegato alla presente convenzione della quale costituisce parte integrante.
3. L'elenco delle strutture potrà essere periodicamente aggiornato, d'intesa tra le parti
4. La Regione si impegna a comunicare tempestivamente all'INAIL eventuali sospensioni e/o revoche nell'accreditamento delle Strutture



## Art. 4

## Convenzioni con le strutture

1. Le convenzioni che l'INAIL stipulerà con una o più delle strutture di cui al precedente articolo prevede l'obbligo della struttura di erogare le prestazioni integrative alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato (ALL. 2) alla convenzione stessa.
2. La struttura convenzionata assumerà l'obbligo di erogare le prestazioni con la tempestività necessaria, rispettando i tempi che saranno indicati in convenzione.  
L'impegno di cui sopra sarà assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla struttura.

## Art. 5

## Oneri delle prestazioni

Le prestazioni integrative LIA saranno erogate con oneri ad esclusivo carico dell'INAIL. Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza queste ultime rimarranno a carico della competente ASP soltanto se prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell'INAIL su ricettario fornito dalla ASP ed erogate presso struttura accreditata, nei limiti del budget assegnato.

## Art. 6

## Istituzione di tavolo tecnico

Le parti concordano di istituire un tavolo tecnico di confronto per la soluzione di eventuali criticità operative e per l'implementazione di un monitoraggio rispondente alle esigenze di verifica e di corretta applicazione della convenzione.

## Art. 7

## Durata

La presente convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.



**Art. 8****Recessounilaterale**

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o pec.

**Art. 9****Foro competente**

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Palermo

**Art. 10****Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al DPR 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente. E' altresì esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche. Il presente accordo sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto a protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. per la forma contrattuale si richiamano gli art. 2702 e 2704 del c.c. e l'art. 21 del D. Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Palermo li 19 MAG 2015

IL DIRETTORE REGIONALE

*dott.ssa Daniela Petrucci*



L'ASSESSORE ALLA SALUTE

*dott.ssa Lucia Borsellino*

